

x 5170

4. 112

Comune di San Piero Patti
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE
FOTOTRAPPOLE NELLE AREE SENSIBILI
ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI**

IL PRESIDENTE

Procede ponendo in discussione l'argomento oggetto dell'ordine del giorno aggiuntivo "Approvazione regolamento per la videosorveglianza con il sistema delle fototrappole nelle aree sensibili all'abbandono dei rifiuti".

Ed espone il contenuto della proposta

IL CONSIGLIO

Vista la proposta con oggetto "Approvazione regolamento per la videosorveglianza con il sistema delle fototrappole nelle aree sensibili all'abbandono dei rifiuti".

Visto il d.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare la proposta "Approvazione regolamento per la videosorveglianza con il sistema delle fototrappole nelle aree sensibili all'abbandono dei rifiuti".

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Obiettivi dell'intervento

ART. 3 – Definizioni

ART. 4 – Ambito di applicazione

ART. 5 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema delle fototrappole

CAPO II – OBBLIGHI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ART. 6 – Titolare del trattamento

ART. 7 – Responsabile del trattamento

ART. 8 – Incaricati

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

ART. 10 – Obblighi degli operatori

ART. 11 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziaria o di polizia

ART. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

ART. 13 – Diritti dell'interessato

ART. 14 – Sicurezza nel trattamento dei dati

ART. 15 – Il deposito dei rifiuti

ART. 16 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

ART. 18 – Norma di rinvio

ART. 19 – Pubblicità del regolamento

ART. 20 – Entrata in vigore

CAPO V – MODIFICHE

ART. 21 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza ambientale tramite fototrappole nel territorio del Comune di San Piero Patti, gestito e utilizzato dalla Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), al d.lgs. 101/2018 e al Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali. Rinvia altresì al "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 20/03/2017.

ART. 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

a) Il Comune di San Piero Patti, al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti sul territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade, e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi).

b) Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

c) L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

d) Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti le finalità di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

e) Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip.

ART.3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

a) per "archivio", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

b) per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. La conservazione dei dati all'interno delle fototrappole sarà mantenuta esclusivamente per il tempo rientrante nei limiti previsti dall'art. 3.4 del "Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010" del Garante per la protezione dei dati personali, comunque non superiore alle 72 ore, in modo da garantire la conservazione degli stessi anche in relazione a festività e chiusure degli Uffici;

c) per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificata, direttamente o indirettamente, con particolari riferimenti ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) per "titolare del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Nel caso di specie il titolare del trattamento è il Comune di San Piero Patti;

e) per "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Nel caso di specie il responsabile del trattamento è legato da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali mediante decreto;

f) per "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve la comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento

g) per "terzo", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

h) per "violazione dei dati personali", la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

ART.4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante il sistema di fototrappole, attivato nel territorio del Comune di San Piero Patti.

2. L'utilizzo del sistema delle fototrappole viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, paragrafo 1 del RGPD, ovvero: a. lecito, corretto e trasparente;

b. per finalità determinate, esplicite e legittime (limitazione della finalità);

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità (minimizzazione dei dati);

d. esatti e se necessario aggiornati (esattezza);

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (limitazione alla conservazione);

f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali (integrità e riservatezza).

ART.5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI DEL SISTEMA DELLE FOTOTRAPPOLE

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile.

2. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. e) *"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*; dunque, non vi è la necessità del consenso degli interessati in quanto vengono effettuati per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente;

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante video e foto e che, in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nelle aree videosorvegliate.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite, o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

CAPO II

OBBLIGHI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ART. 6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini è il Comune di San Piero Patti nella persona del Sindaco pro-tempore. Il Titolare ha il dovere di rispettare quanto normativamente previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dal presente regolamento e dalla legislazione vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni od usi indebiti dei dati.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile del Servizio Vigilanza, o altra persona, in possesso di idonei requisiti, nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comune di San Piero Patti, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. Il Responsabile individua e nomina per iscritto, dando loro idonee istruzioni, gli incaricati del trattamento, i quali osservano le disposizioni previste dal presente regolamento con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni ed agli accessi al sistema.

5. La visione delle immagini registrate, lo spostamento delle fototrappole e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, a suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.

6. Il Responsabile:

a. vigila sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;

b. adotta e rispetta le misure di sicurezza indicate dal Titolare del trattamento oppure individua ed adotta le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati raccolti;

c. evade le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8 – INCARICATI

1. I compiti affidati agli Incaricati, nello specifico, sono quelli di:

- trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni in modo lecito e secondo correttezza;

- effettuare la sola consultazione esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni;

- verificare che le registrazioni non superino i termini temporali di legge, ovvero i 7 (sette giorni);

- non creare salvataggi dati o banche dati derivanti dalla raccolta effettuata senza espressa autorizzazione del Responsabile del trattamento;

- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;

- prendere visione del presente regolamento, il quale costituisce a tutti gli effetti documento formativo-informativo per un corretto uso della strumentazione necessaria al funzionamento dell'impianto;

2. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile del trattamento.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 9 – MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente articolo;

e) Trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le fototrappole, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici, strade e immobili, del territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa derivanti dal progetto di dettaglio da redigere a cura dell'Ufficio di Polizia Locale ed approvato dalla Giunta Comunale. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3. Le attività di sorveglianza sono finalizzate a contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel territorio ed alla luce delle recenti normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai **sette giorni** successivi alla acquisizione della memoria esterna dell'apparecchio, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposto ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto dei principi di proporzionalità.

5. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

6. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

ART. 10 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo delle fototrappole è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nel caso previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 11 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIA O DI POLIZIA

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 9, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. Il sistema delle fototrappole potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

5. Nel caso in cui le Forze di Polizia di Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile.

ART. 12 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di San Piero Patti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del RGPD (UE) 679/2016 e della deliberazione 8 aprile 2010 n. 10°05072, relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nella piazza principale, su cui è riportata la seguente dicitura: *"Comune dotato di sistema di videosorveglianza"*.

2. Il Comune di San Piero Patti si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto delle fototrappole, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo sul sito internet del Comune di San Piero Patti.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

○ dovrà essere collocato prima del raggio di azione della fototrappola, e non necessariamente a contatto con essa;

○ potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate;

○ in ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, sul rispetto della normativa sul trattamento dei dati.

ART. 13 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

I. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

II. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

III. di ottenere, a cura del Responsabile, senza giustificato ritardo:

○ la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

○ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

○ di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, punto III, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dal Comune di San Piero Patti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato, può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 14 – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati raccolti mediante sistemi di fototrappole dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. Dovranno essere quindi adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

3. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

○ in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati;

○ per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

○ nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

4. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere alle postazioni di controllo dei dati raccolti mediante fototrappola, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

5. Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

6. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati, incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

7. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART. 15 – IL DEPOSITO DEI RIFIUTI

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze, anche pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di fototrappole è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (*art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689*).

ART. 16 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati personali raccolti dovranno essere: - distrutti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale di rinvia integralmente a quanto previsto dal d.lgs. 101 del 10 agosto 2019 recante "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 19 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO V

MODIFICHE

ART. 21 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.


In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data.....

29/07/2020

Il Responsabile



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art.9 del D.L.78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102 nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n.11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa Amministrazione.

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data.....

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € _____, trova copertura finanziaria MISSIONE _____PROGRAMMA_____TITOLO_____CAPITOLO _____del bilancio 2020

Data.....

Il Ragioniere

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano

[Signature]

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 03-08-2020

E fino al 18-08-2020

L'Addetto

Rb R. Di Di

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 03-08-2020

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

Dal 03-08-2020 al 18-08-2020

Li _____

Il Segretario Comunale

Rb

P. LIMINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il 03-08-2020

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14-08-2020

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale

Rb

P. LIMINA